



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Multirischi Uffici e Studi Professionali

Incendio

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto



Vittoria
Assicurazioni

<u>Area Riservata</u>	pag. 2
<u>Glossario</u>	pag. 5
<u>Condizioni che regolano la Sezione Incendio</u>	pag. 9
<u>Condizioni Particolari (sempre operanti)</u>	pag. 12
<u>Garanzie Complementari (valide solo se richiamate in polizza)</u>	pag. 14
<u>Condizioni che regolano il caso di sinistro della Sezione Incendio</u>	pag. 24
<u>Allegato Belfor</u>	pag. 31

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento MASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - www.vittoriaassicurazioni.com - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

SEZIONE INCENDIO

Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	SCOPERTO (per sinistro salvo diversa indicazione)	FRANCHIGIA (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimiti di indennizzo o di risarcimento (o Limiti di valore/ esistenza se indicato)
Spese per demolizione e sgombero	1			10% del danno liquidabile Max Euro 15.000,00
Spese per rimuovere e ricollocare il contenuto	1			5% del danno liquidabile Max Euro 5.000,00
Oggetti pregiati	3			20% della somma assicurata alla partita contenuto
Campionario (esclusi preziosi)	3			20% della somma assicurata alla partita contenuto
Valori	3			1% della somma assicurata alla partita contenuto Max euro 5.000,00
Preziosi	3			20% della somma assicurata alla partita contenuto Max euro 5.000,00
Onorari periti	4			5% del danno liquidabile Max Euro 5.000,00
Onorari consulenti	4			5% del danno liquidabile Max Euro 5.000,00
Fiere e mostre	4			Euro 1.500,00
CONDIZIONI PARTICOLARI (VALIDE SOLO SE RICHIAMATE)				
Rischio Locativo	A			La somma assicurata alla relativa partita
Ricorso Terzi: interruzioni o sospensioni di attività	B			10% della somma assicurata alla relativa partita
Spese per demolizione e sgombero ad integrazione: residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi"	C			Per i residui tossici e nocivi 10% somma assicurata con il Max di Euro 10.000,00
Maggiori spese	E		3 giorni	La somma assicurata alla relativa partita max 90 giorni consecutivi
Eventi atmosferici	F		Euro 250,00	80% della somma assicurata

Eventi socio-politici	G	10% min. Euro 250,00		80% della somma assicurata
Sovraccarico neve	H	10% min. Euro 5.000,00 max Euro 50.000,00		60% della somma assicurata
Acqua Condotta	I		Euro 100,00	
Spese per ricerca e riparazione di guasti da acqua condotta	L		Euro 200,00	4/1000 somma assicurata partita fabbricato con il Max di Euro 3.000,00
Grandine	N		Euro 250,00	Euro 5.000,00
Rifacimento di archivi, registri e documenti in genere	O			La somma assicurata alla relativa partita
Fenomeno elettrico	P		Euro 200,00	La somma assicurata alla relativa partita
Gelo	Q		Euro 200,00	Euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo
Intasamento gronde e pluviali	R	10% dell'indennizzo con il minimo di Euro 200,00		Euro 2.500,00
Occlusione di condutture, trabocco e/o rigurgito di fogna	S		Euro 200,00	Euro 2.500,00
	T		Euro 100,00	Euro 1.000,00
Lastre	U		Euro 150,00 per insegne e vetrinette	Euro 1.500,00 per singola lastra
Colaggio impianti automatici di estinzione	V		Euro 200,00	
CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CASO DI SINISTRO				
Assicurazione parziale: non applicazione della regola proporzionale	9			- Fino ad euro 2.500,00 del danno indennizzabile - Fino al 15% di insufficienza di somma assicurata
Anticipo Indennizzi				Acconto pari al 50% dell'importo indennizzabile pari almeno a Euro 50.000,00

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Combustibili

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Comodato d'uso

Per la definizione di comodato d'uso si rimanda a quanto indicato all'art. 1803 del Codice Civile.

Consumatore

È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Contenuto

Rientrano nella convenzionale definizione:

macchine d'ufficio, strumenti professionali, attrezzatura tecnica e impianti in genere (compresi, a titolo esemplificativo, quelli di prevenzione e di allarme, le scale mobili, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, di segnalazione e comunicazione escluse quelle citofoniche) destinati all'espletamento dell'attività assicurata; raccorderie, tubazioni e quant'altro relativo ai beni sopra indicati; mobilio e arredi in genere inerenti all'attività assicurata; indumenti personali; materiale di consumo per lo svolgimento dell'attività assicurata; casseforti, armadi di sicurezza e/o corazzati, blocchi di cassette di sicurezza (escluso il relativo contenuto); tendoni, insegne e tende anche all'esterno dei locali, purché installati sul fabbricato; oggetti pregiati; preziosi; campionario non costituito da preziosi; valori, fatta eccezione per quanto indicato sotto la definizione di fabbricato.

Sono altresì comprese nella voce contenuto le eventuali addizioni e migliorie apportate dall'Assicurato che risulti locatario dei locali ove sono riposti i beni sopra elencati

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dal R.D. n. 635 del 6 maggio 1940, art. 83, allegato A.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed

opere di fondazione o interrate, recinzioni, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi citofonici, per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non aventi valore artistico, escluso quanto indicato sotto la definizione di contenuto.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato assicurato costituenti proprietà comune. Salvo diversa esplicita pattuizione s'intende assicurata l'intera porzione del fabbricato di proprietà dell'Assicurato.

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato assicurato, o contenente i beni assicurati, sia costruito con strutture portanti verticali, del tetto, solai, pareti esterne, coperture e coibentazioni – ove presenti – in materiali incombustibili.

Non hanno influenza i materiali impiegati:

- per coibentazioni, rivestimenti, impermeabilizzazioni, applicati all'esterno delle pareti perimetrali, o della copertura, e le coibentazioni interne combustibili interamente rivestite da materiali incombustibili;
- per le finestrate, i lucernari e le porzioni di pareti esterne o della copertura, quando la loro superficie non supera 1/10 delle pareti e della copertura, oppure quando non supera 1/3 delle pareti e delle coperture se si tratta di materia plastica autoestinguente.

E' tollerata l'armatura del tetto in legno, nonché la presenza di solai in legno di superficie complessivamente non superiore ad $\frac{1}{4}$ della superficie coperta, e non si esclude l'eventuale esistenza di qualche costruzione, o porzione secondaria costruita e coperta in tutto od in parte in materiali combustibili, la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso.

Fenomeno elettrico

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

Fissi

Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato.

Implosione

Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Impresa

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibile

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal

Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Infiammabili

Sostanze e prodotti non classificabili come esplosivi - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° C - che rispondono ad una o più delle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Infissi

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

Maggiori spese

Le spese straordinarie necessariamente e non inconsideratamente sostenute per il proseguimento dell'attività a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione Incendio.

Merci

Merci in genere, materie prime, ingredienti di lavorazione, semilavorati e finiti, scorte, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, campionario e quant'altro di simile.

Noleggio

Contratto con cui si cede in uso provvisorio qualsiasi bene, dietro corresponsione di una certa somma.

Oggetti pregiati

Quadri, sculture, oggetti d'arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione preziosi.

Preziosi

Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.

Scoperto

La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro

Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione.

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valori

Denaro, cartevalori, titoli di credito, valori bollati.

Premesso che operano esclusivamente le Garanzie per le quali sono indicate le relative somme assicurate, o anche sono richiamate le relative Condizioni Particolari sul simple di polizza, l'Impresa si obbliga, in base alle dichiarazioni del Contraente, e alle condizioni di seguito riportate e fino alla concorrenza delle predette somme assicurate, ad indennizzare l'Assicurato per i danni di cui al successivo art. 1) "Oggetto dell'assicurazione".

Resta inoltre inteso che le cose assicurate possono essere poste in locali anche tra loro non intercomunicanti, ma ubicati comunque nell'ambito dello stesso complesso immobiliare.

1 - Oggetto dell'assicurazione

Garanzia Base

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato e/o al contenuto, anche a seguito di colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente da:

- incendio;
- fulmine; **(intendendosi per tale esclusivamente l'azione meccanica e diretta del fulmine stesso) con esclusione dei conseguenti danni elettrici ad apparecchi elettrici ed elettronici;**
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- implosione;
- onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere che si muovono a velocità supersonica;
- caduta di aeromobili, corpi e veicoli spaziali, satelliti artificiali e cose da essi trasportate o loro parti;
- urto di veicoli, non in uso o di proprietà dell'Assicurato né al suo servizio;
- rovina di ascensori o montacarichi;
- fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto (non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione), dagli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché siano collegati mediante adeguate condutture ad appositi camini;

Inoltre, se conseguenti agli eventi precedentemente descritti l'Impresa indennizza.

- i danni causati alle cose assicurate da eventi che abbiano colpito le stesse oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, a seguito di:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori,
 - mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica,
 - mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- i guasti alle cose assicurate cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati;
- le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del sinistro fino alla concorrenza del 10% del danno liquidabile ai sensi di polizza **con il massimo di Euro 15.000,00;**
- le spese necessarie per la rimozione ed il ricollocamento degli enti assicurati alla

partita "Contenuto" durante il ripristino del fabbricato a seguito di sinistro, **fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, ed entro il limite di Euro 5.000,00.**

Nell'ambito della "Garanzia Base" si intendono comprese anche le seguenti estensioni:

Cose anche di terzi

Le cose assicurate possono essere anche di proprietà di terzi. I beni in uso all'Assicurato con contratto di leasing, comodato d'uso e noleggio si intendono assicurati, se rientranti tra le tipologie previste alla partita contenuto, solo se per gli stessi non esiste, al momento del sinistro, una separata polizza per il rischio di incendio, indipendentemente dagli altri eventuali rischi accessori previsti da tale polizza.

Ordigni esplosivi

L'Impresa indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi, verificatisi per eventi diversi da quelli previsti dalla garanzia Eventi socio-politici.

Autocombustione

L'Impresa risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da atti dolosi, intendendosi per tali anche quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati con dolo del Contraente/Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni ed allagamenti;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- j) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza

3 - Limiti di indennizzo e cose non assicurate

Non sono compresi nell'assicurazione:

- a) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- b) raccolte scientifiche, di antichità, numismatiche e filateliche, le collezioni in genere;
- c) merci, fatta eccezione per il campionario purché non sia costituito da preziosi.

Relativamente agli oggetti pregiati in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a indennizzare importo superiore al 20% della somma assicurata alla partita contenuto.

Anche per il campionario, assicurato purché non sia costituito da preziosi, in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a indennizzare importo superiore al 20% della somma assicurata alla partita contenuto.

Relativamente ai:

- valori, in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a indennizzare importo superiore al 1% della somma assicurata alla partita contenuto, col massimo di Euro 5.000,00;
- preziosi, in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a indennizzare importo superiore al 20% della somma assicurata alla partita contenuto, col massimo di Euro 5.000,00.

4 - Condizioni Particolari sempre operanti

Furto di fissi ed infissi

Qualora sia assicurato il fabbricato l'Impresa indennizza i danni causati da furto di fissi e infissi.

Tolleranze per infiammabili - inesistenza di esplosivi.

È tollerata, e quindi può non essere dichiarata al momento della stipulazione della polizza e successivamente, soltanto l'esistenza di infiammabili in quantità strettamente necessaria alla ordinaria manutenzione, pulizia e utilizzazione domestica, nonché la normale scorta di infiammabili ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato assicurato e/o contenente le cose assicurate

Sono altresì considerati ininfluenti e non devono essere dichiarati, gli infiammabili costituenti campionario fino ad un massimo di kg. 5.

Non sono invece ammessi, sempre ai fini della presente polizza, l'utilizzo, la vendita o la presenza di esplosivi nei locali assicurati o che contengono le cose assicurate.

Rinuncia alla rivalsa

Eccettuato il caso di dolo, l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, gli addetti, nonché verso le Società che rispetto all'Assicurato risultino controllate, consociate o collegate.

L'Impresa rinuncia altresì al predetto diritto di surroga verso i clienti dell'Assicurato, a patto che contemporaneamente anche l'Assicurato rinunci a qualsiasi pretesa nei loro confronti.

Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro e nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Onorari periti

L' Impresa rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo e con il massimo di Euro 5.000,00.

La presente estensione viene prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione cioè del disposto dell'art. 9 " Assicurazione Parziale" delle Condizioni che regolano il caso di sinistro della Sezione Incendio.

Onorari Consulenti

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, i costi sostenuti dall'Assicurato per le spese e gli onorari degli ingegneri, architetti e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni ed ispezioni, necessariamente effettuate per reintegrazione delle perdite subite, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo e con il massimo di Euro 5.000,00.

Fiere e mostre

La garanzia è prestata per i danni materiali e diretti derivanti da incendio delle cose assicurate, che possono trovarsi presso fiere e/o mostre in qualsivoglia località, **purché all'interno dell'area fieristica.**

Tale estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00

5 - Garanzie Complementari (valide solo se richiamate in polizza)

A - Rischio locativo

1. Se in polizza risulta indicata la somma assicurata e corrisposto il relativo premio, per il fabbricato in corrispondenza della Garanzia Rischio Locativo, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, l'Impresa risponde dei danni diretti e materiali, cagionati da incendio al fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato stesso. Resta confermata l'applicazione di quanto previsto all'art. 9) – "Assicurazione parziale" qualora detta somma assicurata per il fabbricato risultasse inferiore al valore calcolato con i criteri di cui all'art. 13) – "Determinazione del danno" delle condizioni che regolano il caso di sinistro delle Condizioni di assicurazione Incendio.
2. La Condizione Particolare opera, nei termini di cui al precedente punto 1, anche per altro evento garantito dalla Sezione Incendio.

B - Ricorso terzi

Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata e corrisposto il relativo premio, fino a tale importo per ogni sinistro l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile per garanzie previste dalla Sezione Incendio.

L'assicurazione comprende altresì, sino alla concorrenza del 10% della predetta somma assicurata, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli degli addetti e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta, nell'ambito del fabbricato ove si trova l'ufficio/studio, in occasione delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime;

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

C - Spese di demolizione e sgombero

Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata e corrisposto il relativo premio, fino a tale importo per ogni sinistro e in eccedenza a quanto già previsto all'art. 1) "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione Incendio, l'Impresa indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare e smaltire alla più vicina discarica i residui di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

Per i residui rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive integrazioni e modificazioni, nonché per quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, l'importo indennizzabile in base alla presente estensione non potrà essere superiore al 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 10.000,00.

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

D - Valore a nuovo (per ricostruzione o rimpiazzo)

Premesso che, eccettuato il caso in cui sia operante, per i fabbricati, la Condizione Particolare A - Rischio Locativo, per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell'area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, limitatamente ai predetti beni le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo", alle condizioni che seguono;

Per ogni partita, separatamente, in caso di sinistro si determina:

- l'ammontare del danno e del rispettivo indennizzo come se la garanzia "valore a nuovo" non esistesse;
- il supplemento che, aggiunto all'indennizzo di cui sopra, determina l'indennizzo complessivo calcolato in base al "valore a nuovo".

Il disposto di cui all'art. 9) "Assicurazione Parziale" delle Condizioni che Regolano il caso di Sinistro delle Condizioni di Assicurazione Incendio, si applica, per ogni partita, come di seguito riportato.

Qualora la somma assicurata risulti:

- superiore o eguale al rispettivo "valore a nuovo", il supplemento di indennizzo è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma eccedente al momento del sinistro al valore della partita danneggiata, il supplemento di indennizzo viene riconosciuto solo in parte e in proporzione a tale eccedenza rispetto all'eccedenza necessaria per ottenere il "valore a nuovo";
- uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, si applica integralmente il disposto dell'art. 9) "Assicurazione Parziale" delle Condizioni che Regolano il caso di Sinistro delle Condizioni di Assicurazione Incendio, e il supplemento di indennizzo diventa nullo.

Il pagamento del supplemento di indennizzo è effettuato esclusivamente:

- quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite (o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Impresa);
- se la ricostruzione o il rimpiazzo avvengono, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia;
- per fabbricati e contenuto in normale stato di attività;

Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

E - Maggiori Spese

Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata e corrisposto il relativo premio, l'Impresa indennizza **fino alla concorrenza della specifica somma assicurata** la differenza tra le spese effettivamente sostenute a seguito di sinistro indennizzabile alla presente Sezione, che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, e le spese normalmente necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero state sostenute dall'Assicurato anche in assenza di tale sinistro.

La presente Condizione Particolare è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'assicurazione è prestata per il numero massimo di 90 giorni consecutivi successivi al sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione per ogni singolo sinistro di un importo corrispondente a 3 giorni di inattività totale.

L'indennizzo sarà corrisposto anche se l'attività sarà riattivata mediante procedimenti ed impianti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del sinistro, purché equivalenti.

È escluso l'indennizzo dei danni di inattività dipendenti, direttamente o indirettamente, da eventi non garantiti o esclusi dalla presente Sezione.

Sono comunque esclusi i danni:

a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della presente Sezione, causato da:

- atti di guerra, insurrezione, serrate, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane;
- da fenomeno elettrico.

b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati guerra;

- dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori e dei Soci a responsabilità illimitata.
- c) conseguenti a distruzione, danneggiamento o perdita di denaro, valori, ricette della farmacia, titoli, documenti e registri;
- d) verificatisi nel giorno del sinistro e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo (franchigia temporale).

Non sono considerati giorni di interruzione dell'attività quelli durante i quali l'attività dell'Ufficio o laboratorio sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il sinistro non si fosse verificato.

F - Eventi atmosferici

Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata e corrisposto il relativo premio, l'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di enti, assicurati e non.

L'Impresa non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno di fabbricati, nonché al contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei citati eventi atmosferici;
- b) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno,

ancorché verificatisi a seguito dei citati eventi atmosferici:

- c) subiti da:
 - alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura o destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili a meno che derivanti da grandine;
 - tende, tendo-strutture, tenso-strutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in esse si trovi;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente Condizione Particolare:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00;
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all'80% della somma assicurata.

G - Eventi socio - politici

Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata e corrisposto il relativo premio, l'Impresa risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, di loro parti o di cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

L'Impresa non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, furto, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine o impianti elettrici od elettronici, nonché ai relativi apparecchi e circuiti;
- d) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione d'energia, da alterazione di lavori conseguente alla sospensione dell'attività, da alterazione od omissione di controlli;
- e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente Condizione Particolare, fermo quanto sopra pattuito, è operativa anche per danni avvenuti nel corso di occupazione, non militare, dei locali in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, l'Impresa non risponde dei danni di cui al precedente punto 2, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla presente polizza.

Agli effetti della presente Condizione Particolare:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10 % dell'importo liquidabile ai termini di polizza, con un minimo di Euro 250,00;
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all'80% del valore assicurato.

L'Impresa e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente Condizione Particolare, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione. In caso di recesso da parte dell'Impresa, questa metterà a disposizione del Contraente la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto l'imposta ed ogni altro onere tributario.

H - Sovraccarico di neve

Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, corrisposto il relativo premio e sempreché sia operante la Condizione Particolare F) - Eventi Atmosferici, l'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve con

conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

L'Impresa non indennizza i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, anche se conseguente ad evento coperto dalla presente Condizione Particolare;
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, nonché al contenuto ivi riposto;
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia), nonché al contenuto ivi riposto;
- e) a tende, tendo-strutture, tenso strutture e simili, ai capannoni pressostatici e a quanto in essi si trovi.
- f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonchè alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.

Ai fini della presente Condizione Particolare per "vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve" si intendono:

- D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982, G.U. del 26/02/1982 aggiornamento delle norme tecniche relative ai "Criteri Generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche;
- eventuali disposizioni locali.

Agli effetti della presente Condizione Particolare:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% dell'importo liquidabile ai termini di polizza, con un minimo di Euro 5.000,00 ed un massimo di Euro 50.000,00;
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al 60% del valore assicurato.

I - Acqua condotta

Se in polizza risulta indicata la relativa partita assicurata e corrisposto il relativo premio, l'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati di cui all'ubicazione del rischio indicata sul simplo di polizza.

L' Impresa non risponde di:

- danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 100,00.

L - Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta

Se in polizza risulta indicata la relativa partita assicurata e corrisposto il relativo premio, in caso di sinistro verificatosi con le modalità di cui alla garanzia complementare I) "Acqua Condotta", anche se di importo inferiore alla franchigia prevista dalla stessa, l'Impresa risponde delle spese sostenute per la rottura e per il ripristino delle parti in muratura del fabbricato, nonché per la riparazione

dell'impianto.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200,00.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato fino ad un importo pari al 4/1000 della somma assicurata per il fabbricato, con il massimo di Euro 3.000,00 per singolo sinistro.

M - Oneri di urbanizzazione

Si prende atto che nella somma assicurata alla voce fabbricato sono compresi anche i costi o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge al momento del sinistro.

N - Grandine

Se in polizza risulta indicata la relativa partita, corrisposto il relativo premio e sempreché sia operante anche la Condizione Particolare F) - Eventi Atmosferici, a parziale deroga e integrazione di quanto dalla stessa previsto la garanzia opera anche per i danni materiali e diretti causati da grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica;

facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati.

Per la presente Condizione Particolare il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00 e previa detrazione di una franchigia di Euro 250,00 dall'importo del danno liquidabile.

O - Rifacimento di archivi, registri e documenti in genere

Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata e corrisposto il relativo premio, fino a tale importo per ogni sinistro l'Impresa indennizza il costo del materiale e della mano d'opera sostenuti per il rifacimento di archivi, registri e documenti in genere distrutti o resi inservibili dagli eventi che risultano assicurati nella presente Sezione Incendio, sempreché siano stati effettivamente ricostruiti entro un anno dalla data del sinistro, salvo il caso di forza maggiore.

Si intende escluso qualsiasi danno indiretto o valore artistico, scientifico o di affezione; si intendono invece compresi i bolli, i diritti e le eventuali spese di trasporto.

Gli archivi e i documenti costituiti dalle memorie esterne e da supporti magnetici o ottici di computer sono compresi nella succitata garanzia solo se l'Assicurato dimostra di possederne un duplicato in locali diversi da quelli assicurati o che contengono le cose assicurate.

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

P - Fenomeno elettrico

Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata e corrisposto il relativo premio, l' Impresa risponde, fino a tale importo, dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ai beni assicurati "fabbricato" e/o "contenuto", comprese le apparecchiature elettroniche purché le stesse non siano costruite dall'Assicurato o non siano destinate a vendita, riparazione, installazione o modifica da parte

dell'Assicurato medesimo, per effetto di correnti, scariche o di altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- c) dovuti a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'uso indicati dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- e) causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
- f) a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200,00.

Q - Gelo

Se in polizza risulta indicata la relativa partita assicurata e corrisposto il relativo premio, fermo quanto disposto per la garanzia acqua condotta e ad integrazione della stessa, l'Impresa risponde dei danni materiali diretti causati al fabbricato ed agli altri enti assicurati, **purché conseguenti a rotture di impianti idrici, igienico sanitari, riscaldamento, condizionamento, tecnici ed altre tubazioni in genere al servizio del fabbricato stesso, causati da gelo.**

L'Impresa non risponde dei danni:

- conseguenti ad eventi i cui rischi sono già coperti dalle garanzie previste dalla presente polizza;
- da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, condutture installate all'esterno della costruzione;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 96 ore;

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di Euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo, con detrazione della franchigia di Euro 200,00.

R - Intasamento grondaie e pluviali

Se in polizza risulta indicata la relativa partita assicurata e corrisposto il relativo premio, l'Impresa indennizza i danni arrecati ai beni assicurati da acqua entrata nei fabbricati per intasamento delle grondaie e dei pluviali causato esclusivamente da grandine, neve o ghiaccio, oppure da insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale, a meno che il sinistro non derivi da mancata o carente manutenzione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 10% dell'indennizzo medesimo con il minimo di Euro 200,00.

In nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più sinistri nel corso dell'annualità assicurativa, somma maggiore di Euro 2.500,00.

S - Occlusione di condutture – trabocco e/o rigurgito di fogna

Se in polizza risulta indicata la relativa partita assicurata e corrisposto il relativo premio, l'Impresa risponde dei danni prodotti da spargimento d'acqua conseguente ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato o conseguenti a trabocco e/o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del fabbricato stesso.

L'impresa non indennizza i danni conseguenti:

- a) ad occlusione delle grondaie e dei pluviali di pertinenza del fabbricato qualora non richiamata la garanzia complementare "Intasamento grondaie e pluviali";
- b) ad occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a Euro 200,00;
- In nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più sinistri, somma maggiore di Euro 2.500,00.

Le spese necessariamente sostenute per la ricerca dell'occlusione e le conseguenti operazioni di ripristino si intendono indennizzabili anche a termini della presente estensione, in aumento al suddetto limite di indennizzo, a condizione che al momento del sinistro sia operante in polizza la garanzia "Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta", nei limiti dalla stessa previsti.

T - Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas

Se in polizza risulta indicata la relativa partita assicurata e corrisposto il relativo premio, l'Impresa in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante il blocco dell'erogazione da parte dell'Azienda stessa, indennizza, qualora sia assicurato il fabbricato, le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas nonché quelle relative alla demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti del fabbricato.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a Euro 100,00;
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più sinistri, somma maggiore di Euro 1.000,00.

U - Lastre

Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata e corrisposto il relativo premio, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti derivanti da rottura di:

- lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e materiali similari aventi il medesimo uso compresi materiali plastici, installate in vetrine e porte, oppure trovantisi all'interno o sui muri esterni dei fabbricati;
- liscrizioni, decorazioni, vetrinette e insegne installate sui fabbricati all'esterno degli

stessi, anche se di proprietà di terzi, purchè stabilmente collocate nelle loro installazioni, che alla data di effetto della presente assicurazione fossero integre ed esenti da incrinature o da altri difetti.

Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) indennizzabili in base ad altre garanzie della presente sezione;
- b) derivanti da crollo, assestamento o distacco di parti del fabbricato, cedimento del terreno, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od i relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c) determinati o agevolati da dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- d) causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, alluvioni, gelo;
- e) alle lastre aventi speciale valore artistico, alle vetrine e cristallerie portatili, a lampade, lampadari e simili;
- f) a sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- g) a cose che sono state, sono o saranno oggetto di lavorazione o vendita dal parte dell'Assicurato.

L'Impresa indennizza per ciascun periodo di assicurazione fino alla concorrenza della somma assicurata riportata sul simplo di polizza, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art.1907 del Codice Civile con i seguenti limiti:

- Euro 1.500,00 per singola lastra.
- per le insegne e le vetrinette esterne il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 150,00.

V - Colaggio impianti automatici di estinzione

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

L'Impresa non risponde:

- a) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali;
- b) dei danni causati dal gelo;
- c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 200,00.

Condizioni che regolano il caso di sinistro della Sezione Incendio

6 - Pronto intervento in caso di emergenza

In caso di sinistro, a seguito dell'accordo intercorso tra l'Impresa e Belfor Italia S.r.l., società specializzata nella gestione di servizi di emergenza, l'Impresa offre al Contraente/Assicurato l'opportunità di richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro.

I contenuti del servizio di pronto intervento e i dettagli sulle sue modalità di attuazione, sono quelli riportati nell'allegato: "P.I.A. – Servizi di Pronto Intervento Azienda".

L'intervento di Belfor Italia srl è attivabile attraverso una chiamata al numero verde 800 820 189 attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

Il costo dell'intervento é a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dell'art. 1914 del Codice Civile (obbligo di salvataggio) in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

E' in ogni caso facoltà del Contraente/Assicurato concordare direttamente con Belfor Italia S.r.l. eventuali interventi.

La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da Belfor Italia S.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa.

La presente condizione particolare non opera se il Contraente/Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare e, in ogni caso, può essere oggetto di recesso da parte dell'Impresa in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni.

Resta in ogni caso fermo quanto disposto dal successivo art. 12) – "Obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni che regolano il caso di sinistro della Sezione Incendio.

7 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

8 - Mandato dei periti

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro alle singole Sezioni della presente polizza;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate parzialmente o totalmente, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono comunque validi per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente al diritto contrattuale circa l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

9 - Assicurazione parziale

Se dalle stime effettuate secondo i criteri previsti dalla Sezione, risulta che l'assicurazione copre solo una parte del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, e la somma assicurata risultasse insufficiente in misura superiore del 15%, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna somma assicurata risultata insufficiente, e la regola proporzionale, di cui all'art.1907 del Codice Civile, verrà applicata solo per l'eccedenza rispetto a detto 15%.

Fanno comunque eccezione, se ed in quanto operanti, le garanzie:

- Ricorso Terzi,
- Spese di Demolizione e Sgombero,
- Fenomeno Elettrico,
- Cristalli e vetri
- Rifacimento Archivi, registri e documenti in genere
- Onorari periti
- Maggiori Spese

per le quali l'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Si conviene inoltre che per qualsiasi sinistro, non verrà applicato il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile quando il danno indennizzabile risulti non superiore a 2.500,00 euro.

10 - Coesistenza di scoperti, franchigie

Qualora, per lo stesso sinistro e per la stessa cosa danneggiata, risultino operanti più

scoperti e/o franchigie in base alla presente polizza:

- per gli scoperti verrà considerato quello di percentuale più elevata;
- la franchigia verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell'Assicurato.

11 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella che risulta assicurata in polizza.

12 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, oltre a quanto previsto all'art. 2) "Assicurazione presso diversi assicuratori" delle Condizioni Generali di Assicurazioni:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese comprese quelle per i guasti alle cose assicurate prodotte dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) in caso di evento di sospetta origine dolosa fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno (senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna), oppure fino alle rilevazioni dei danni se il benessere è comunicato dall' Impresa;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall' Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno subito dalle merci deve mettere altresì a disposizione dell' Impresa la documentazione contabile di magazzino ed ogni altra documentazione in suo possesso del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

13 - Determinazione del danno

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell'area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali

oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per i predetti beni le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo", alle condizioni che seguono.

Per ogni partita, separatamente, in caso di sinistro si determina per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del sinistro ottenuta secondo i criteri che seguono.

- a) Per i Fabbricati si stima il "valore a nuovo" di tutto il fabbricato assicurato, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
- b) Per il Contenuto si stima il "valore a nuovo" al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

Per determinare l'ammontare del danno si procede:

- 1) per i fabbricati applicando il deprezzamento di cui al punto a. alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà e il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, l'Impresa pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro i termini di tempo di seguito indicati;
- 2) per il contenuto deducendo dal valore delle cose assicurate, calcolato come sopra indicato, il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- 3) calcolando il supplemento che, aggiunto all'indennizzo di cui sopra, determina l'indennizzo complessivo calcolato in base al "valore a nuovo".

Il pagamento del supplemento di indennizzo è effettuato esclusivamente:

- quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite (o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Impresa);
- se la ricostruzione o il rimpiazzo avvengono, salvo comprovata forza maggiore.
 - entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia;
 - entro diciotto mesi quando l'indennizzo è superiore al 50% della somma complessivamente assicurata.
- per fabbricati e contenuto di reparti in normale stato di attività.

Il disposto di cui all'art. 9) "Assicurazione Parziale" delle Condizioni che regolano il caso di sinistro della Sezione Incendio, si applica, per ogni bene assicurato, come di seguito riportato.

Qualora la somma assicurata risulti:

- superiore o eguale al rispettivo "valore a nuovo", il supplemento di indennizzo è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

- inferiore al rispettivo “valore a nuovo”, ma eccedente al momento del sinistro al valore della partita danneggiata, il supplemento di indennizzo viene riconosciuto solo in parte e in proporzione a tale eccedenza rispetto all’eccedenza necessaria per ottenere il “valore a nuovo”;
- uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, si applica integralmente il disposto dell’art. 9) “Assicurazione Parziale” delle Condizioni che regolano il caso di sinistro della Sezione Incendio e il supplemento di indennizzo diventa nullo.

Resta inteso che in nessun caso verrà corrisposto, per il contenuto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui al punto b. L’assicurazione del RISCHIO LOCATIVO non prevede l’indennizzo in base al “valore a nuovo”

Ad integrazione di quanto sopra, per le apparecchiature elettroniche danneggiate da fenomeno elettrico, il pagamento del supplemento di indennizzo sarà effettuato a condizione che il sinistro si sia verificato entro i quattro anni successivi a quello di costruzione e il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchiatura danneggiati o distrutti, e comunque che questi, o i relativi pezzi di ricambio, siano ancora disponibili.

c) Per le Merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall’ Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.

L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, se diverso dal Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Il pagamento di quanto liquidabile a termini di polizza non può tuttavia essere effettuato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

15 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, oppure altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto al pagamento di quanto dovuto ai sensi di polizza.

16 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Su richiesta dell'Assicurato, quanto sopra indicato si applicherà a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, esclusivamente ai fini dell'indennizzo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della valutazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita danneggiata, un atto di liquidazione amichevole o un verbale di perizia. I pagamenti così effettuati saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dall'Impresa a titolo di indennizzo.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall' art. 2) "Esclusioni", lett. D) delle Condizioni di Assicurazione Incendio.

17 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, anche il pagamento dell'anticipo sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorrono i casi previsti dall' art. 2) "Esclusioni", lett. D) delle Condizioni di Assicurazione Incendio.

L'obbligazione dell'Impresa verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di pagamento dell'anticipo.

Quando sussistono le condizioni per l'assicurazione in base al "valore a nuovo" la determinazione dell'acconto verrà effettuata come se tale condizione non esistesse.

Tuttavia, trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà ottenere un anticipo sul supplemento spettantegli che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

18 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) l'Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento, se consentita;

b) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AZIENDA (P. I. A.)

1. Programma di Pronto Intervento Azienda P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR

In caso di sinistro inerente le garanzie della Sezione Incendio, il Contraente/Assicurato ha diritto al servizio di Pronto Intervento Azienda P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR, ovvero all'assistenza tecnica da parte BELFOR Italia S.r.l., società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

2. Prestazioni gratuite previste dal programma P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR

Con la stipula della polizza, il Contraente/Assicurato diventa membro del programma di Pronto Intervento Azienda P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR garantendosi i seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un Numero Verde 800 820 189 attivo 24 ore su 24 per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di sinistro;
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati;
- Sopralluogo gratuito sul luogo del sinistro in tempi prestabiliti;
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica;
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale;
- Partecipazione gratuita ai seminari tecnici BELFOR presso sedi BELFOR, escluse le spese di viaggio, vitto e alloggio.

Successivamente alla stipula della polizza, VITTORIA Assicurazioni S.p.A. comunicherà a BELFOR Italia S.r.l. le generalità del Contraente/Assicurato ed il numero di polizza sottoscritto;

BELFOR Italia S.r.l. provvederà alla registrazione ed all'attribuzione del **Codice Identificativo P.I.A. BELFOR**.

3. Come attivare il servizio in caso di emergenza sinistro

- Contattare tempestivamente il numero verde 800 820 189;
- Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo e numero di polizza assicurativa ed un recapito telefonico;
- Un Responsabile Tecnico BELFOR fornirà immediato supporto tecnico telefonico all'Assicurato, concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore);
- Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico BELFOR identificherà le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il rapido riavviamento dell'attività ed emetterà gratuitamente la relativa proposta tecnico economica;
- Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze dell'Assicurato VITTORIA.



4. Servizio Trasparenza - Informazioni sul servizio

- Ogni prestazione d'opera BELFOR Italia S.r.l. sarà oggetto di proposta tecnico economica e stipulazione di apposito contratto;
- I costi per interventi relativi alle suddette prestazioni d'opera (a titolo esemplificativo: Opere di Salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione oli protettivi - Ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi - Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici - Risanamento di fabbricati civili ed industriali - Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, potranno essere rimborsati da VITTORIA Assicurazioni S.p.A. secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.
- I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo indicati in 24 ore, sono indicativi e non vincolanti;
- BELFOR Italia S.r.l. opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure di intervento BELFOR Italia sono certificate ISO 9001;
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza;
- La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da BELFOR Italia S.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa;
- BELFOR Italia S.r.l. opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BELFOR Italia S.r.l. non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo e volontà.

CHI E' BELFOR Italia

Filiale italiana del gruppo multinazionale BELFOR, BELFOR Italia vanta un'esperienza trentennale nel settore del risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle Aziende che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

Tecnologie all'avanguardia, metodi e prodotti brevettati permettono a BELFOR di affrontare con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse. BELFOR mette a disposizione dei propri clienti ogni sua risorsa con un unico obiettivo: limitare i danni con il massimo contenimento di costi e tempi.





Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB058530-INC-EDZ-0119 - MULTIRISCHI UFFICI E STUDI PROFESSIONALI - INCENDIO